

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 29/09/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere cointestatario di n. 7 buoni fruttiferi, di cui n. 5 appartenenti alla serie Q/P, emessi in data 29.6.1987 e riscossi in data 2.1.2018 e n. 2 appartenenti alla serie Q, emessi in date 16.6.1988 e 22.6.1989 e riscossi rispettivamente in date 5.1.2019 e 7.1.2020; lamenta quindi che gli interessi corrisposti dall'intermediario all'atto del rimborso non sono conformi a quanto indicato originariamente sul retro dei titoli. In particolare, l'istante sostiene di aver diritto: a) per i buoni "serie Q/P", per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti al 12%, indicati sul retro dei titoli, atteso che, con il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei buoni, sono stati modificati i rendimenti dei titoli fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo; b) per i buoni su moduli serie Q, per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti al 15%, facendo fede la frase posta sotto la tabella riportata sul retro. Il ricorrente aggiunge inoltre che, per l'ultima decade dei 30 anni di un buono fruttifero, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, devono essere applicate al risparmiatore quelle condizioni più favorevoli così come riportate sui B.F.P. della precedente serie, nel caso di specie la serie "P" che prevedeva dei rendimenti (addirittura) raddoppiati rispetto alla serie successiva Q: anche tale regola non sarebbe stata applicata in fase di calcolo del rimborso dovuto intestati ai ricorrenti. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, l'istante chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi, quantificati in complessivi euro 22.750,00, oltre alle spese istruttorie e legali, quantificate in euro 2.500,00.



Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepisce, in via preliminare: a) l'irricevibilità del ricorso, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro; b) l'inammissibilità del ricorso, giacché non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro, dato che i titoli in questione sono mezzi della raccolta del risparmio e la materia è interamente disciplinata dalle norme e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 "T.U.F.").

Nel merito, relativamente ai buoni recanti il timbro "serie Q/P", la convenuta rappresenta che: 1) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13.6.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; 2) nel caso di specie, sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M., apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; 3) parte ricorrente era senz'altro consapevole tanto di aver sottoscritto un Buono della serie "Q", quanto del rendimento del titolo sottoscritto, essendo i Buoni Fruttiferi documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni; 4) anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario chiede pertanto, preliminarmente, di dichiarare il ricorso irricevibile e/o di rigettarlo nel merito.

Il ricorrente deposita repliche, in cui si oppone alle eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla convenuta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. In sede di repliche, parte ricorrente, ribadendo quanto esposto nel ricorso: 1) eccepisce la piena competenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*, citando a sostegno l'orientamento consolidato dell'ABF sul punto; 2) conferma che i timbri sovrapposti dall'intermediario riguardano esclusivamente gli anni fino al 20°, nulla disponendo per il periodo dal 21° al 30° anno; l'intermediario non avrebbe, quindi, diligentemente incorporato le disposizioni del D.M. 13.6.1986, ingenerando così un legittimo affidamento nei sottoscrittori meritevole di tutela in ordine ai criteri di rimborso previsti per l'ultimo decennio; 3) rappresenta, inoltre, come non sia ammissibile l'eterointegrazione dei titoli in base al citato D.M., prevalendo in tal caso le condizioni riportate sul retro degli stessi sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali antecedenti. Pertanto, secondo l'istante non sarebbe intervenuta alcuna variazione dei rendimenti successivamente alla sottoscrizione dei buoni oggetto di contestazione (cita a sostegno della propria impostazione la giurisprudenza di legittimità, nonché il consolidato orientamento dell'Arbitro sul punto), il che varrebbe a legittimare la propria richiesta di liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sui titoli.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rigettare le eccezioni sollevate dall'intermediario in via pregiudiziale.

In particolare, l'eccezione di incompetenza temporale è infondata (né pertinente è la decisione del Collegio di Bologna, n. 7097/2020, citata dalla resistente, riferita a fattispecie diversa dai buoni fruttiferi) in quanto, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi avrebbe ad oggetto non già la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, bensì l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr., ad esempio, ABF Milano, n. 478/2014 e, soprattutto, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Va altresì respinta l'eccezione di incompetenza per materia, stante l'ormai pacifico indirizzo dell'Arbitro secondo cui il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è configurabile alla stregua di un contratto sussumibile nel tipo codicistico del deposito bancario; del resto, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia ed in un'ottica di effettività della tutela del cliente l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 (come rilevato da Coll. Coord., n. 5673/2013).

Peraltro, più di recente, l'Arbitro ha ritenuto superabili anche i profili di incompetenza connessi all'applicazione della normativa fiscale sui buoni fruttiferi paventati dalla resistente, come si dirà più diffusamente *infra* (cfr., sul punto, il principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento, n. 6142/20).

Ciò posto e venendo all'esame del merito del ricorso, da un esame dei buoni emerge quanto segue:

1) cinque titoli sono stati emessi il 29.6.1987, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, istitutivo della serie Q e i moduli cartacei utilizzati sono quelli della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" ed un timbro recante la dicitura "serie Q/P"; sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, espressi in valore assoluto, sulla quale è stati apposto il timbro recanti i nuovi saggi di interesse, propri della serie "P" e "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno;

2) due titoli serie "Q", emessi in date 16.6.1988 e 22.6.1989, dal cui esame emerge che essi sono parimenti successivi al D.M. 13.6.1986 ed il modulo cartaceo utilizzato è quello della serie "Q", in vigore all'epoca dell'emissione; sul fronte è presente l'indicazione serie "Q", mentre sul retro è presente la stampigliatura originaria secondo cui *"I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge"*. Inoltre: sul retro del primo buono è presente la originaria tabella dei rendimenti secondo i saggi di interesse stabiliti dal D.M. 13.6.1986 per i buoni della serie "Q"; per il periodo successivo al 20° anno è riportato, in calce alla tabella, un importo fisso bimestrale che esprime il rendimento al tasso del 12% applicato sul montante maturato al termine del 20° anno (al lordo della ritenuta fiscale); sul retro del secondo buono risulta apposto un timbro che riporta i saggi di interesse dei BFP della serie "Q" dal 1° al 20° anno; la stampigliatura originaria del modulo prevede inoltre: *"Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto"*.

Muovendo dall'esame delle pretese del ricorrente relative ai titoli della serie Q/P, è incontestato tra le parti che ai buoni in contestazione sono stati applicati i rendimenti relativi alla serie Q per tutta la durata del rapporto; il ricorrente afferma, invece, di aver diritto ad ottenere, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti stampati originariamente



sul retro dei titoli (e relativi alla serie O), sull'assunto che nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

Giova rammentare che l'art. 5 del d.m. 13.6.1986 prevede: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *“i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni



originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione. Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”.*

Non vale eccepire che le disposizioni del d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie “Q” e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale), dovrebbero prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla loro entrata in vigore; ed invero, in contrasto con il disposto dall'art. 5 d.m. 13.6.1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie è nel caso in esame avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso. Va quindi richiamato il seguente principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) al proposito: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.*

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”.* Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo



raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, il Collegio accerta dunque il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei cinque buoni fruttiferi serie Q/P per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti.

Passando invece all'esame delle pretese dell'istante inerenti ai due buoni fruttiferi della serie Q, il Collegio – in adesione al rammentato più recente orientamento assunto dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020), secondo cui *“L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto –* reputa di dover respingere il ricorso, in quanto, dall'esame del prospetto del valore del rendimento dei BFP in atti risulta che gli importi corrisposti da parte resistente coincidono con quello riportato nella tabella di Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, il Collegio rileva che i moduli cartacei dei buoni recanti sul fronte l'indicazione della serie Q riportano sul retro correttamente il rendimento della serie Q con il tasso di interesse massimo del 12%; non si rientrerebbe, dunque, in quei casi in cui per errore i Buoni della serie Q sono stati emessi utilizzando il modulo della serie P con un rendimento massimo più elevato pari al 15%.

Ebbene, ai sensi del rispetto del D.M. Tesoro 23.6.1997, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.9.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Pertanto, per i due buoni in questione, dagli interessi calcolati secondo lo “Storico dei tassi”, va effettivamente detratta la ritenuta fiscale che, in base al d.l. n. 556/1986, risulta pari al 12,50%; peraltro, la ritenuta fiscale non va detratta sull'importo finale degli interessi calcolato sino al 30° anno, ma va applicata anno per anno sull'importo degli interessi di volta in volta maturati.

Tanto risulterebbe anche dai moduli cartacei dei due buoni in esame, i quali prevedono che *“l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”*, sicché le pretese dell'istante in merito agli stessi non possono trovare accoglimento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio – limitatamente ai titoli della serie Q/P - accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO